COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del Reg. Data 20-08-2014

Oggetto: ISTITUZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) .

L'anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di agosto alle ore 19:15, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione del Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MONTEPARA FABRIZIO	P	COLANERO LORENA	P
CICOLINI VINCENZO	P	D'ALLEVA LUIGI	P
PINTO NICOLO'	P	D'ANGELO NICOLO'	P
CIPOLLONE ROCCO	P	CARAFA RINO	P
DI POMPO MARCO	A	CENTANNI ANDREA	P
FERRANTE GIOVANNA	P	D'ALLEVA LEONARDO	P
CIVITARESE ROCCO	A		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig.MONTEPARA FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa DI FABIO EVELINA, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 12-08-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.
Data: 12-08-2014

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore l'altro collegato alla erogazione di servizi comunali;
Preso atto che la IUC si compone:
1. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2. del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
3. della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Viste le modifiche apportate dalla legge n.147/2013, modificata dal DL 6 marzo 2014, n.16 ;
Tenuto conto della necessità di un coordinamento regolamentare inerente la disciplina dei tributi locali;
Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare i Regolamenti Comunali per la disciplina dei tributi interessati alla IUC e, nello specifico il Regolamento dell ' Imposta Municipale Propria (IMU):
Visto:
1. l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997;
2. la legge n. 296/2006 ;
Ritenuto di approvare l' allegato Regolamento comunale per l'applicazione della IUC relativamente alla componente dell'Imposta Municipale Propria ,
rinviando ad apposito atto l'approvazione delle aliquote IMU, visto che il regolamento deve contenere disposizioni tendenzialmente stabili nel tempo mentre la delibera di individuazione di aliquote e tariffe è per sua natura mutevole nel tempo, come i costi dei servizi che determinano il fabbisogno finanziario dell'Ente;
Vista la proposta effettuata dall'esecutivo al Consiglio Comunale giusto atto di GC N° 72/2014;
Dato atto che nell'ordine del giorno dell'odierna è presente la proposta per l'approvazione delle aliquote dell'IMU;
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione acquisito al Prot. N° 6574 del 13.08.2014, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;
Con voti FAVOREVOLI N. 7 resi per alzata di mano - CONTRARI n. 4 (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) Consiglieri presenti n. 11 ;

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante l'Imposta Municipale Propria (IMU) come proposto dalla GC con proprio atto n° 72/2014;
2) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2014;
3) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
5)di dare atto che il presente Regolamento sarà pubblicato:

- sul sito internet del Comune;
- all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Infine, ravvisata l'urgenza ,

Con voti FAVOREVOLI N. 7 resi per alzata di mano - CONTRARI n. 4 (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo) Consiglieri presenti n. 11 ;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FABIO EVELINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune il giorno 27 AGO 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

ORSOGNA, li 27 AGO 2014

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-08-2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perché è decorso il termine di 10 giorni da quello successivo al completamente del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 124, comma 1 del TUEL in 15 giorni..

ORSOGNA, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FABIO EVELINA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 31 dell' 08/08/2014 DI

COMUNE DI ORSOGNA
(Provincia di Chieti)
13 AGO. 2014
Prot. n. 6574
Ctg. ... Cl. ... Fasc.

⊗ **CONSIGLIO COMUNALE**

O **GIUNTA COMUNALE**

DEL COMUNE DI ORSOGNA PER L'ESERCIZIO 2014

Il Sottoscritto Dr. Angelo Iacovella
Nella sua qualità di Revisore Unico Economico-Finanziario presso il Comune di Orsogna giusto atto di Consiglio n. 22 del 03/10/2012;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Esaminata la proposta del Sindaco al Consiglio Comunale relativa all'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sul bilancio di previsione, è stato tenuto a riferimento il gettito realizzatosi ad oggi per la competenza economica 2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

GUARDIAGRELE, lì 13 agosto 2014

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – REVISORE CONTABILE – RC – AVV. IACOVELLA ANGELO – 27-1-92 – CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI

Avv. [signature]

COMUNE DI ORSOGNA
Provincia di Chieti

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ___ del _____
Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.

Art. 1 _ Oggetto

Art. 2 _ Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 4 _ Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

Art. 5 _ Versamenti effettuati da un contitolare

Art. 6 _ Versamenti minimi

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 8 – Rimborsi

Art. 9 _ Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 10 – Riscossione coattiva

Art. 11 _ Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 _ Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 _ Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio ai sensi dell'art. 5 comma 5 D.Lgs. 504/92.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e in particolare allo scopo di facilitarne il versamento dell'imposta nonchè per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, si considerano i valori venali deliberati annualmente dal competente organo comunale .
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico.

Art. 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 4 _ Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 nel testo in vigore nel tempo. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
4. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi del comma 3, lettera b).
5. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata dal contribuente al Comune.

Art. 5 _ Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se fatti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 6 _ Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 7 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori secondo quanto stabilito all'art. 15 bis del regolamento per la disciplina delle Entrate approvato con delibera di CC n,° 70 del 22.12.1998 e smi. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 8 – Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal precedente art. 7 , comma 2.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 6.

Art. 9 _ Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo quanto disciplinato dalla delibera di GC N° 132 del 17/12/2008 , ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento secondo quanto disciplinato dalla delibera di GC N° 132 del 17/12/2008.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi vigenti alla data di presentazione dell'istanza, nella misura stabilita dall'art. 7 , comma 2. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è
manato dal Funzionario Responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00.

Art. 11 _ Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014.